



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO

SEZIONE IMMIGRAZIONE

Il Giudice di Pace della sezione VI civile, Avv. Daniela Volpes,

- letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09 novembre 2017, nel procedimento avente R.G. n. [REDACTED] ex art. 18 D.Lgs. n. 150/2011, vertente

TRA

[REDACTED] nato in Nigeria il [REDACTED] difeso di fiducia dall'avv. Barbara Cattelan,

E

Prefetto della Provincia di Torino, in persona del Prefetto pro tempore,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

- Visto il ricorso depositato in Cancelleria in data 30.09.2017 con cui il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione prot. N. 1258/2017 emesso dal Prefetto della Provincia di Torino in data 06.09.2017;
- Ritenuto che la P.A. ha depositato deduzioni difensive ma non è comparsa in udienza;
- Rilevato preliminarmente che il decreto di espulsione è stato emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. a) TUI in quanto il cittadino straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'art. 10 TUI; che lo stesso decreto dà atto che, successivamente all'ingresso illegale, il ricorrente ha presentato domanda

di riconoscimento della protezione internazionale e che la competente Commissione in data 01.04.2016 ha rigettato la richiesta; che avverso tale decisione è stato proposto ricorso al Tribunale di Torino che ha a sua volta respinto il ricorso in data 10.05.2017 senza che risulti avere proposto ulteriore gravame in Corte d'Appello; che risulta invece dal decreto di fissazione d'udienza per il 14.11.2017, depositato dal ricorrente, la pendenza dell'appello avente R.G. n. 1402/17; che nelle note difensive la PA dà atto che *"lo straniero nel momento in cui tentava di entrare illegalmente nel nostro Paese, è stato soccorso in quanto in evidente stato di pericolo e affidato alla cooperativa sociale GT poiché richiedente asilo"*.

- Considerato che dunque è certo che il decreto di espulsione è stato emesso successivamente alla domanda di protezione internazionale e che, stante la pendenza dell'appello, il ricorrente non può essere considerato clandestino almeno fino alla fine dell'intero giudizio e quindi al passaggio in giudicato della sentenza; ciò in quanto il caso rientra tra quelli di cui all'art. 19 comma 4 prima parte D.lgs. n. 150/2011 ove la sospensiva è automatica ex lege e permane anche in grado di appello (cfr. la recente Cassazione civile ordinanza n.18737/2017);
- Che l'atto appare quindi illegittimo e deve essere annullato,

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Torino, 20 novembre 2017.

Il Giudice di Pace
Avv. Daniela Volpes

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, li

20 NOV 2017

Maria Senna
CANCELLIERE